

*Il Consiglio dei Ministri
nella seduta del*

VISTO l'articolo 120 della Costituzione, in materia di poteri sostitutivi del Governo;

VISTO l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede che, "nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito Commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento";

VISTO il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive integrazioni, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, e in particolare l'articolo 3-ter, commi 4 e 6, che stabiliscono, rispettivamente, la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e attribuiscono specifiche risorse per la realizzazione e la riconversione delle strutture sanitarie nell'ambito delle quali attuare le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia, da ripartire in base a programmi presentati dalle singole regioni;

VISTO, altresì, il comma 9 del citato articolo 3-ter, in base al quale "Nel caso di mancata presentazione del programma di cui al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013, ovvero di mancato rispetto del termine di completamento del predetto programma, il Governo, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4. Nel caso di ricorso alla predetta procedura il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nomina Commissario la stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi";

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 dicembre 2012, recante riparto del finanziamento di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, e in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede la presentazione, da parte di ogni singola regione, di uno specifico programma per l'utilizzo delle risorse ripartite;

VISTO il decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, e in particolare l'articolo 1, comma 2, secondo cui "le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e al comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, entro l'ultimo giorno del semestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonché tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando dalla comunicazione della regione risulta che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è tale da non garantirne il completamento entro il successivo semestre il Governo provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 3-ter, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2016, con la quale, preso atto delle condizioni sussistenti nelle Regioni Calabria, Abruzzo, Piemonte, Toscana, Puglia e Veneto, ed in esito all'attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative sopra richiamate, il dott. Francesco Corleone è stato nominato Commissario unico del Governo per provvedere in via sostitutiva, in luogo delle citate Regioni, alla realizzazione dei programmi necessari alla chiusura degli ex ospedali psichiatrici giudiziari e al tempestivo ricovero presso le competenti Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) delle persone ancora ivi internate e di quelle sottoposte a misura di sicurezza provvisoria;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2016, che stabilisce che l'incarico del Commissario ha durata di sei mesi ed è rinnovabile alla scadenza;

LETTA la relazione trimestrale depositata dal Commissario in data 19.5.2016, dalla quale emerge il permanere di criticità e ritardi e, comunque, la necessità di assicurare l'effettività del completo superamento degli OPG e, correlativamente, la piena funzionalità delle REMS provvisorie attualmente operative e di quelle ancora da realizzarsi;

RITENUTO indispensabile, pertanto, prorogare la nomina del Commissario di ulteriori sei mesi anche al fine di proseguire nell'opera di chiusura degli ex ospedali psichiatrici giudiziari e consentire il tempestivo ricovero presso le competenti Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) delle persone ancora internate negli ex

ospedali psichiatrici giudiziari e di quelle sottoposte a misura di sicurezza provvisoria;

RITENUTO, pertanto, di confermare il dott. Francesco Corleone nell'incarico di Commissario conferito con delibera del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2016;

SULLA proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 2016;

DELIBERA:

Art. 1

1. A decorrere dal 19 agosto 2016 e per i successivi sei mesi, il dott. Francesco Corleone è confermato nell'incarico di Commissario unico per provvedere in via sostitutiva, in luogo delle Regioni tuttora inadempienti, alla realizzazione dei programmi indicati all'articolo 1, comma 1, della delibera del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2016, al fine di garantire il completamento della chiusura degli ex ospedali psichiatrici giudiziari e il tempestivo ricovero presso le competenti Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) delle persone ancora ivi internate, e di quelle sottoposte a misura di sicurezza provvisoria nonché il superamento delle persistenti criticità relative alle REMS provvisorie.
2. Per l'espletamento del suddetto incarico al Commissario straordinario non è attribuito alcun compenso, emolumento o rimborso spese.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA



Ministero della Salute



te_dg. G48. 28/07/2016. 0031597. 0

AO

STAMPATO



Ministero della Giustizia


Illustre Sottosegretario di Stato,

unitamente alla presente si trasmette la proposta di delibera, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, di proroga di sei mesi dell'incarico al dott. Franco Corleone a Commissario unico del Governo per provvedere in via sostitutiva alla realizzazione dei programmi per il superamento degli ospedali psichiatrici.

Il Ministro della salute
On. Beatrice Lorenzin

Il Ministro della giustizia
On. Andrea Orlando

Presidenza del Consiglio dei Ministri
USS_DEVINCENTI 0002697 A-1.1.3
del 01/08/2016



14382477

Prof. Claudio De Vincenti
Sottosegretario di Stato
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
00187 ROMA